

## REGOLAMENTO (CE) N. 161/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1996

relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 15

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95<sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95<sup>(4)</sup>, dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 29 gennaio 1996 vertono su 150 000 t di farine di grano tenero e che il quantitativo massimo da impegnare è di 120 000 t a destinazione dei paesi terzi;

che occorre fissare le percentuali di riduzione corrispondenti per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 29 gennaio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'esportazione a destinazione dei paesi terzi comportanti fissazione anticipata della restituzione, per la farina di grano tenero di cui al codice NC 1101 00 15 presentate in data 29 gennaio 1996, e trasmesse alla Commissione prima del 30 gennaio 1996, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,8. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 30 gennaio 1996 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.